

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2362)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CIPELLINI, BERLANDA, DE VITO e CATELLANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 DICEMBRE 1975

Norme integrative e modificative dell'articolo 12  
della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente  
il credito agevolato al commercio

ONOREVOLI SENATORI. — In attesa della nomina del Comitato di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e della iscrizione nel bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato degli stanziamenti previsti dalla legge stessa, si rende necessario tener conto delle legittime aspettative di coloro i quali, avendo presentato le domande di finanziamento entro i termini previsti dall'articolo 6 della legge 24 dicembre 1974, n. 713, ed avendo avuto il relativo affidamento da parte dell'Istituto finanziatore, sono passati alla realizzazione degli investimenti connessi ai programmi di cui alle predette domande.

Pertanto, con il presente disegno di legge, si deroga all'articolo 12 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, il quale prevedeva che fossero portate in aumento degli stanziamenti di cui all'articolo 6 della legge stessa le somme non ancora utilizzate provenienti dagli

stanziamenti delle precedenti leggi sul credito agevolato al commercio.

In conseguenza, con l'articolo 1 si consente l'impiego delle somme previste dalle precedenti leggi sul credito agevolato al commercio, per la concessione del contributo statale sulle domande presentate nei termini della legge 24 dicembre 1974, n. 713, domande che non potrebbero essere prese in esame dal Comitato previsto dall'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, in quanto presentate prima dell'entrata in vigore della legge e peraltro in forma diversa da quelle che dovranno essere presentate secondo le modalità che saranno dettate dal Comitato in parola.

Il termine di sessanta giorni per la stipulazione di contratti di mutuo è necessario per consentire all'Istituto finanziatore di procedere alla messa in atto anche delle garanzie normalmente richieste per le operazioni di finanziamento.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

In deroga all'articolo 12 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, le somme residue provenienti dagli stanziamenti delle precedenti leggi sul credito agevolato al commercio, non ancora utilizzate alla data di entrata in vigore della predetta legge possono essere impiegate per la concessione del contributo statale previsto dalla legge 16 settembre 1960, n. 1016, e successive proroghe e modificazioni, sulle domande presentate nel termine del 31 marzo 1975 di cui all'articolo 6 della legge 24 dicembre 1974, n. 713.

Le suddette domande sono sottoposte non oltre il 31 marzo 1976, per il prescritto parere, all'esame del Comitato di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, integrato ai sensi dell'articolo 6 della legge 25 luglio 1961, n. 649. I relativi contratti devono essere stipulati non oltre sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte dell'Istituto finanziatore del parere favorevole espresso dal predetto Comitato.

## Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.